

Obblighi fiscali. L'intermediario o il Caf possono certificare il versamento delle ritenute e dell'Iva relative ad appaltatore e subappaltatore

Appalti solidali, professionisti in guardia

Nella circolare 40/E niente modello standard di asseverazione né chiarimenti sui rischi

TROPPIA BUCROCRAZIA

Un onere «scaricato» sul sistema produttivo

di Raffaello Lupi

Un altro caso di esternalizzazione dei controlli da parte di un fisco che teme di decidere. Le indagini sulla regolarità dei versamenti da parte dei subappaltatori confermano che la macchina fiscale è "trasferita" all'esterno: alle organizzazioni, siano esse aziende private o enti pubblici. A costoro l'amministrazione finanziaria chiede non solo di tassare, o segnalare, consumatori, collaboratori, risparmiatori e azionisti, ma anche di controllare gli adempimenti.

Gli ingranaggi sembrano spesso paralizzati da un più generale appiattimento sulla legislazione. Ciò alimenta il desiderio di copertura e una preoccupazione di legalità che appanna quelle di opportunità ed efficienza operativa. Così si ha come l'impressione che gli uffici temano di valutare, di decidere, e quindi delegano queste scelte alle aziende e ai professionisti.

Per quanto riguarda il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali l'accertamento è a prima vista facile, anche se il cliente deve "incrociare" le proprie informazioni sul personale utilizzato dall'appaltatore con le cifre dei versamenti. Si tratterà in buona sostanza di verificare che il fornitore abbia versato ritenute almeno coerenti col personale di cui il cliente ha contezza.

L'obiettivo della normativa è evitare una riduzione fatta in casa del cuneo fiscale, semplicemente immettendo il personale in scatole vuote che non versano le ritenute e i contributi. La normativa più recente si spinge oltre ed estende gli obblighi di controllo all'Iva, dove manca invece un importo preciso da versare, perché la posizione Iva del fornitore dipende da una serie di variabili ignorate dal cliente, soprattutto per quanto riguarda gli importi a credito.

Per questo è stato sempre difficile contrastare le frodi carosello imponendo al cliente di controllare il pagamento dell'Iva da parte del fornitore. Quest'ultimo infatti non ha un debito specifico (come invece per le ritenute) di cui il cliente possa appurare il pagamento.

PAGINA A CURA DI Alessandro Rota Porta

La nuova disciplina sulla responsabilità fiscale «solidale» tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, prevista dal Dl 83/2012, chiama in causa non soltanto i soggetti della "catena" (committente, appaltatore e subappaltatore), ma anche i professionisti e i Caf che li assistono.

Come talvolta accade, anche con riferimento alla verifica degli adempimenti in materia tributaria prevista dal Dl 83/2012, il legislatore "scarica" agli operatori in materia lavoristica e fiscale la responsabilità di attestare la regolarità degli stessi.

Infatti, secondo quanto previsto dalla norma e in parte chiarito dalla circolare delle Entrate 40 dell'8 ottobre 2012 (si veda Il Sole 24 Ore del 9 ottobre), oltre alla soluzione «fai da te», gli appaltatori e i subappaltatori potranno rivolgersi ai professionisti abilitati per richiedere l'asseverazione dell'adempimento degli obblighi fiscali, utile a dimostrare il regolare versamento dell'Iva e delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (Irfep e addizionali regionali e comunali), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.

Il rilascio dell'attestazione

La circolare delle Entrate non illustra, però, le conseguenze che si potrebbero verificare se l'attestazione rilasciata dovesse risultare non corretta: in particolare, non spiega in quali rischi potrebbe incorrere il professionista.

Peraltro, non essendo stata fissata una validità dell'asseverazione, questi dovrà prestare



Responsabilità solidale

È il particolare regime giuridico per cui i soggetti coinvolti in un appalto-subappalto sono chiamati a rispondere in solido per gli oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale derivanti dall'appalto e dal subappalto. È una responsabilità oggettiva, che scatta indipendentemente dalla colpevolezza o meno del soggetto obbligato in solido. Se uno dei soggetti non rispetta gli obblighi, gli altri saranno tenuti a regolarizzare gli adempimenti, salvo particolari esimenti

molta attenzione alle tempistiche del rilascio, eventualmente indicando che il controllo comprende i versamenti effettuati fino a una certa data: in caso contrario, il rischio è quello di produrre una dichiarazione non allineata.

Sarebbe stata comunque auspicabile l'adozione di un modello standard da adottare sia in caso di asseverazione, sia in caso di dichiarazione sostitutiva, così da garantire una maggiore chiarezza.

La verifica dei dati

Il professionista, se non già in possesso dei dati necessari, potrebbe chiedere al cliente l'elenco dei lavoratori adibiti all'appalto-subappalto e delle relative buste paga, per verificare la rispondenza delle ritenute operate rispetto a quelle versate con il modello F24.

Questo aspetto si rivela molto complicato, soprattutto nel caso di imprese di dimensioni elevate e con diversi contratti di appalto-subappalto in atto: in queste ipotesi, solo un controllo capillare (su tutto il complesso aziendale) può garantire - per esclusione - che siano stati assolti anche gli obblighi riferiti al contratto in questione.

L'altro aspetto dai contorni ancora nebulosi riguarda proprio quale tipologia di controllo sia chiamato a svolgere l'intermediario: in caso contrario, difficilmente quest'ultimo si sentirà di rilasciare un'asseverazione di regolarità. A meno che non disponga di una conoscenza approfondita della situazione del cliente.

Dal tenore della circolare emerge altresì che il contenuto dell'attestazione deve comprendere anche i riferimenti inerenti l'Iva e le ritenute sui redditi da lavoro dipendente non versate, perché ad esempio l'obbligo di versamento non è mai sorto (reverse charge) o perché il tributo è stato compensato.

Infine, rimane da chiarire se nel controllo dei versamenti debbano essere comprese anche le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali - ad esempio - quelle operate sui compensi di eventuali lavoratori parsubordinati impiegati nelle prestazioni in appalto-subappalto.

Poiché, come è stato anche chiarito dalla circolare del Lavoro n. 5/2011, questi soggetti possono godere delle tutele derivanti dalla solidarietà, è possibile che vi rientrino anche le ritenute sui relativi compensi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La circolare 40/E/2012
www.ilssole24ore.com/norme

Il meccanismo



In quali casi si applica la responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore

- L'APPLICAZIONE**
 - La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore (prevista dall'articolo 35, comma 28, del Dl 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del Dl 83/2012) si applica nei contratti di appalto e di subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti Iva e, in ogni caso, dai contribuenti Ires indicati dagli articoli 73 e 74 del Tuir (società, enti commerciali e non, e così via)
 - Sono escluse dalla responsabilità solidale le stazioni appaltanti dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006)
- GLI ONERI**
 - L'appaltatore, prima di versare il corrispettivo al subappaltatore, deve verificare che siano stati correttamente effettuati gli adempimenti per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dallo stesso subappaltatore. Per farlo, deve acquisire la documentazione idonea prevista dalla circolare delle Entrate n. 40 del 2012. Non ci sono limiti temporali per il regime di solidarietà, salvo la prescrizione ordinaria. Il pagamento può essere sospeso fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore
 - Il committente deve controllare gli adempimenti fiscali eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori
- GLI EFFETTI**
 - In caso di mancata verifica, scatta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: l'appaltatore risponde in solido, nel limite dell'ammontare del corrispettivo dovuto. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche all'appaltatore
 - Per il committente che omette di verificare la correttezza degli adempimenti, scatta la sanzione amministrativa da 5 mila a 200 mila euro
- I DOCUMENTI**
 - Per provare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, si può ricorrere all'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi rilasciata con l'asseverazione di un professionista abilitato (consulente del lavoro, commercialista) o di un responsabile Caf imprese
 - Si può provare la regolarità dei versamenti fiscali anche presentando una dichiarazione sostitutiva che indichi: il periodo in cui l'Iva per i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se è scaturito un versamento o se è stato applicato il regime dell'Iva per cassa o il reverse charge; il periodo in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate (o compensate parzialmente o totalmente); gli estremi del modello F24 relativo agli importi; l'affermazione che gli oneri includono quelli riferiti al contratto d'appalto-subappalto
- I PUNTI CRITICI**
 - Nel meccanismo della solidarietà dovrebbero rientrare anche le "forniture" (articolo 35, comma 28-ter, decreto legge 223/2006)
 - La circolare dell'agenzia delle Entrate 40/2012 include anche il committente nel regime di responsabilità solidale, contrariamente a quanto prevede la norma, che lo assoggetta solo alle sanzioni
 - La circolare 40/2012 non chiarisce quale sorte debbano seguire i pagamenti delle prestazioni di appalto avvenuti tra il 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore del sistema previgente, disposto dal decreto legge sulle semplificazioni fiscali) e l'11 agosto 2012 (giorno antecedente l'entrata in vigore dell'attuale regime di responsabilità)
 - È dubbia l'attrazione delle ritenute sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (come i compensi dei lavoratori a progetto occupati nell'ambito dell'appalto o del subappalto) nel vincolo solidaristico

Sul lavoro

Vincolo esteso alla regolarità di buste paga e contributi

Il regime di responsabilità solidale non opera solo con riferimento agli adempimenti di natura fiscale ma comprende anche quelli riferiti a retribuzione, contribuzione e premi assicurativi, escludendo, invece, qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. L'intervento più recente sul campo è arrivato con la riforma del 29 della legge Biagi: il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, e corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto. Su questo punto è intervenuta anche la circolare Inail n. 54 del 2012 che prevede che i Ccnl possano individuare particolari metodologie di controllo della regolarità degli appalti, tali da tutelare i committenti.

Si realizzano quindi due tipi di tutela nei confronti del lavoratore impiegato nell'appalto: la prima riguarda le retribuzioni, la seconda si riferisce invece al campo previdenziale e assistenziale.

Chi appalta deve quindi rispettare gli obblighi di legge, anche per evitare rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell'appalto: questi, infatti, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto dovuto riguardo al contratto di appalto, entro i limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore. Si tratta di una tutela onnicomprensiva e tra le pretese esigibili rientrano anche il Tfr e l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

Oltre ai lavoratori, anche gli enti previdenziali e assistenziali sono interessati al recupero degli oneri legati alla retribuzione: così come per i trattamenti retributivi, anche per i crediti contributivi e assicurativi la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni. Come chiarito dalla circolare del Lavoro n. 5/2011, al di là dei termini della solidarietà, resta comunque ferma l'ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA